

N.1929/2020 R.G.



In nome del popolo italiano

## LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

*Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia*

composta dai magistrati

Dott.ssa Valentina Paletto	Presidente
Dott. ssa Barbara Cao	Consigliere
Dott. Lucio Marcantonio	Consigliere

ha emesso la seguente

### SENTENZA

nel procedimento d'appello proposto da

~~Esordia, Esordia, Esordia~~ (C.F. ~~Esordia, Esordia, Esordia~~) e ~~Esordia~~  
~~Esordia~~ (C.F. ~~Esordia, Esordia, Esordia~~), residenti in ~~Esordia, Esordia~~ (MI), Via  
~~Esordia, Esordia~~ e in ~~Esordia~~ (MI), Via della ~~Esordia~~ n. ~~Esordia~~, in proprio e in  
rappresentanza del figlio minore ~~Esordia, Esordia~~ (C.F. ~~Esordia, Esordia, Esordia~~  
~~Esordia~~), nato a ~~Esordia~~ il ~~Esordia, Esordia~~ e residente a ~~Esordia, Esordia~~, via ~~Esordia~~ n.  
~~Esordia~~, rappresentati e difesi, come da mandato in calce al ricorso introduttivo ex art.  
702bis c.p.c., dagli avvocati Barbara Legnani (C.F. LGN BBR 72H46 F205W) e  
Gaetano De Luca (C.F. DLC GTN 71B13 F205B) ed elettivamente domiciliati presso  
lo studio della prima in Milano, Piazza Duomo 20;

- appellanti -

## CONTRO

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Procuratore dello Stato Michela Manente, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia n. 1 pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

- appellato

in contraddittorio con

ISTITUTO COMPRENSIVO ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ (C.F./P.IVA ~~XXXXXXXXXX~~), in persona del dirigente scolastico e del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, Viale ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ Pec: ~~XXXXXXXXXX~~@pec.istruzione.it – non costituitosi nel precedente grado,

per la riforma dell'Ordinanza del Tribunale di Monza ex art. 702 bis c.p.c. nel proc. n. 7639/2019 RG resa in data 29/6/2020 e comunicata in data 1^ luglio 2020

Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano

## CONCLUSIONI:

► Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ad integrale riforma dall'impugnata ordinanza pronunciata nel giudizio n. 7639/2019 R.G. dal Tribunale di Monza, accogliere le domande formulate dagli appellanti e così:

### NEL MERITO

1. Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalla Scuola Primaria "~~XXXXXXXXXX~~" e quindi dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università, in persona del legale rapp.te pro tempore, per avere:

a) imposto al minore con disabilità un orario di frequenza scolastica ridotto rispetto a quello dei

compagni non disabili, dal 12/12/2018 all'8 aprile 2019

- b) omesso la riconvocazione del prescritto GLHO;
- c) omesso di procedere alla quantificazione delle ore di sostegno e di assistenza necessarie a garantire un adeguato percorso di inclusione scolastica per l'anno scolastico 2018/2019;
- d) erogato al minore con disabilità durante l'anno scolastico 2018/2019 un numero di ore di sostegno settimanali inferiore a quello indicato nel PEI.

2. conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione e dell'Università, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.28, co.5, D.Lgs. 150/2011, a risarcire all'alunno ~~XXXXX~~ e per esso ai genitori ricorrenti che lo rappresentano, il danno non patrimoniale subito a causa delle condotte discriminatorie sopra evidenziate, quantificandolo in via equitativa.

3. Adottare, ai sensi dell'art. 28, co.5, D.Lgs. 150/2011, un piano di rimozione degli effetti della condotta discriminatoria tenute dall'Ente convenuto, che preveda:

- a) il divieto di reiterare in futuro analoghe condotte;
- b) l'ordine di convocazione del GLHO – in relazione all'anno scolastico 2020/2021 - per la redazione di un Progetto Educativo Individualizzato che contenga la concreta valutazione e quantificazione del numero di assistenza necessarie a garantire un adeguato percorso scolastico in condizioni di pari opportunità.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si insiste – occorrendo – per l'ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte nel ricorso introduttivo, indicando come testimoni:

- ~~Antonio~~ Direttore ANFFAS ~~XXXXX~~

- ~~XXXXX~~ legale del Centro Antidiscriminazione LEDHA, nonché prova contraria sulle circostanze ex adverso dedotte, con riserva di indicare i nominativi all'esito delle deduzioni

avversarie.

Con rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi – con riferimento alle spese del giudizio d'appello – a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

rigettare le domande avversarie in quanto infondate e comunque non provate;

- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte le istanze istruttorie avversarie si reiterano le istanze istruttorie già formulate in primo grado.

Si producono i seguenti documenti già prodotti in primo grado, oltre alla memoria e alle note scritte autorizzate:

Per il Ministero dell'Istruzione: rigettare le domande avversarie in quanto infondate e comunque non provate;

- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte le istanze istruttorie avversarie si reiterano le istanze istruttorie già formulate in primo grado.

Si producono i seguenti documenti già prodotti in primo grado, oltre alla memoria e alle note scritte autorizzate:

Per il P.G.: rigetto dell'impugnazione e conferma della sentenza appellata

### **In fatto e in diritto**

Con atto di citazione in appello notificato al Ministero dell'istruzione il 28.7.2020, ~~Roberta Stella Zaccaro e Rosanna Buppigi~~, in proprio e quali rappresentanti legali del figlio minore ~~Luigi~~, impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Monza, emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 29.6.2020 e loro comunicata l'1.7.2020.

Con l'ordinanza in questione veniva respinto il ricorso degli odierni appellanti e compensate le spese di lite.

Nel ricorso veniva richiesto l'accertamento delle condotte discriminatorie poste in essere nell'anno scolastico 2018 – 2019 dalla scuola primaria di viale ~~Medici di~~ ai danni del minore ~~Luigi~~, alunno dell'istituto della citata scuola primaria, e la



conseguente adozione di un piano di rimozione degli effetti delle condotte discriminatorie accertate, con condanna del Ministero al risarcimento dei danni non patrimoniali connessi alla discriminazione, da liquidarsi anche in via equitativa.

I ricorrenti avevano contestato in particolare alla scuola di aver:

a) ridotto unilateralmente l'orario di frequenza ed escluso il minore dalla mensa scolastica;

b) omesso la convocazione del prescritto GLHO per la verifica e modifica del PEI;

c) redatto un PEI incompleto, senza quantificazione delle ore di sostegno e di assistenza educativa necessarie all'efficace inclusione scolastica di Mattia;

d) omesso di erogare tutte le ore di sostegno indicate nel PEI.

Il Ministero si costituiva in primo grado eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. Successivamente rinunciava all'eccezione di incompetenza.

Con ordinanza ex articolo 702 ter cpc, resa il 29 giugno 2020, il giudice - ritenuta superata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale in virtù della rinuncia del resistente - rigettava nel merito le domande dei ricorrenti, disponendo la compensazione delle spese di lite.

Nella pronuncia si sosteneva l'insussistenza di un interesse all'accertamento delle condotte discriminatorie stante l'inscindibilità della domanda di accertamento da quelle di condanna e all'inibitoria o di condanna al risarcimento e assumeva il difetto di allegazione - prova del danno non patrimoniale concretamente patito.

Il giudice di prime cure, rispetto alle quattro condotte allegate dalle parti attrici come discriminatorie ossia: a) la riduzione dell'orario scolastico di frequenza ad esclusione del pranzo in mensa; b) l'omessa convocazione del prescritto GLHO per la modifica del necessario PEI; c) l'omessa valutazione e quantificazione delle ore di sostegno - assistenza necessaria; d) la parziale erogazione delle ore di sostegno indicate nel PEI, sosteneva che gli stessi ricorrenti avevano riconosciuto che quelle relative all'orario scolastico ridotto di cui alla lettera a) e alla mancata erogazione di tutte le ore di sostegno indicate nel PEI, di cui alla lettera d), essendo strettamente connesse con l'anno scolastico appena concluso, ossia l'anno scolastico 2018- 2019, non potevano ritenersi più esistenti e pertanto non era possibile chiedere al giudicante la relativa cessazione. In relazione a dette condotte perciò la domanda proposta dei ricorrenti aveva solo natura risarcitoria avendo le parti reclamato il risarcimento del danno non patrimoniale. Peraltro giudicava non accoglibile la domanda risarcitoria giacché, come precisato dalla giurisprudenza di

legittimità, anche in materia di lesione di diritti inviolabili della persona, la risarcibilità del danno non patrimoniale non è in re ipsa dovendo essere individuato, non nella lesione del diritto inviolabile ma nelle conseguenze di tale lesione, cosicché la sussistenza del pregiudizio doveva essere oggetto di allegazione e prova, dovendo altresì la relativa liquidazione essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio patito dalla vittima per come da quest'ultima dedotto e provato, anche in via presuntiva, muovendo da elementi di tipo indiziario. I ricorrenti non avevano invece allegato dati, neppure a livello indiziario, idonei a supportare la fondatezza della pretesa risarcitoria e ciò in relazione sia all'esistenza di danni risarcibili, sia ai criteri di liquidazione in via equitativa del lamentato danno non patrimoniale. In particolare non era stato indicato alcun episodio specifico atto a dar sostanza e a descrivere le conseguenze della lesione del diritto lamentata in ricorso. Si era fatto riferimento esclusivamente a concetti e considerazioni del tutto generiche e generali sulla discriminazione in ambito scolastico con riferimento alla posizione - presa in esame in modo altrettanto generico - degli alunni con disabilità mentali / comportamentali; dall'altro lato gli elementi ai quali si era fatto espresso riferimento al fine di quantificare il danno non patrimoniale erano irrilevanti a tal fine giacché la durata delle condotte discriminatorie poste in essere era dato neutro rispetto al tema di allegazione, attenendo all'aspetto della lesione del diritto inviolabile sotto il profilo dell'arco temporale della condotta imputata alla controparte, ma non alle conseguenze delle lesioni avvenute (ben poteva essere che da condotte reiterate nel tempo non conseguissero pregiudizi risarcibili, laddove, per contro, da un'unica condotta istantanea sarebbero potute derivare conseguenze assai gravi), cosicché il profilo della durata della condotta antiggiuridica era elemento equivoco, impreciso e inconcludente laddove lo si volesse far assurgere ad indizio dell'esistenza di un danno risarcibile. Lo stesso doveva dirsi con riferimento agli altri elementi evidenziati in ricorso quali: a) l'essere in presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale; b) la violazione di specifiche normative; c) la natura di diritto umano fondamentale sia del diritto all'inclusione scolastica che del diritto a non essere discriminati per fattori vietati era caratteristica del diritto invocato e non delle conseguenze che se ne potevano far derivare. Né il risarcimento poteva essere riconosciuto ai fini punitivi/dissuasivi come sembravano richiedere i ricorrenti.

Con riferimento, invece agli altri due profili lamentati, ossia alla mancata convocazione del GLHO e alla mancata quantificazione delle ore di sostegno ed assistenza, profili con riferimento ai quali la difesa attorea aveva chiesto al giudice di adottare i sensi dell'articolo 28,

comma 5, D.Lgs n. 150/2011 un piano di rimozione degli effetti della condotta discriminatoria tenuta dall'ente convenuto, il giudice di prime cure rilevava che con riferimento all'anno scolastico 2019- 2020, la questione era del tutto superata per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti e del Tribunale: infatti, per effetto delle misure di contenimento della diffusione della pandemia da coronavirus, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado in Lombardia erano stati chiusi sin dal mese di Febbraio 2020 senza più riaprire sino alla fine dell'anno scolastico 2019-2020. Al riguardo, con le note conclusive autorizzate il 12 Febbraio 2020, la difesa dei ricorrenti aveva fatto presente che una delle condotte discriminatorie contestate, ossia l'omessa indicazione delle risorse di assistenza educativa necessaria all'inclusione scolastica, sarebbe rimasta anche nell'anno successivo, producendo a dimostrazione di quanto riferito, il PEI provvisorio per l'anno 2020- 2021. Il giudicante sosteneva la non accoglibilità anche di queste ulteriori domande per un duplice ordine di motivi. Il primo relativo ad un aspetto più processuale e il secondo riguardante la stessa possibilità sia di ritenere integrata una situazione indicativa dell'esistenza di una condotta di tipo discriminatorio per l'anno scolastico in divenire sia per l'autorità giudiziaria di assumere i provvedimenti di cui al comma 5 dell'art. 28 succitato. Infatti, i ricorrenti lamentavano che nel PEI provvisorio del 21 maggio 2020 fosse assente "ogni valutazione sulla necessità o meno del servizio di assistenza educativa", prescindendo dal carattere provvisorio di tale PEI. Vi era infatti un'assoluta incertezza, alla data di emissione dell'ordinanza, circa le misure e le regole che avrebbero dovuto essere adottate nel settembre 2020 alla ripresa dell'attività scolastica per l'a.s. 2020/2021. Ciò impediva al giudicante di poter scorgere, nella mancanza lamentata dagli attori, ogni effetto discriminatorio imputabile all'istituto scolastico di riferimento. Le contestazioni degli attori sul PEI provvisorio adottato il 21 maggio 2020 rendeva particolarmente problematica l'adozione di un qualsivoglia provvedimento ex art., 28 co. 5 D.Lgs n. 150/2011, proprio per la mancanza di una deliberazione definitiva che avrebbe potuto modificare interamente quella adottata provvisoriamente, ed essere a sua volta fonte di successive doglianze. A ciò si aggiungeva l'incertezza sulla situazione relativa all'anno scolastico 2020- 2021 circa la valutazione sulla necessità o meno del servizio di assistenza educativa ciò che impediva di poter scorgere qualsiasi intento e/o valore e/o effetto discriminatorio imputabile all'Istituto frequentato dal bambino e al contempo non forniva al Tribunale quegli elementi minimi per l'adozione di qualsiasi piano di rimozione degli effetti di una condotta ipoteticamente discriminatoria quale quella lamentata negli scritti conclusivi

Come motivi di appello i genitori adducevano:



L'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su punti nevralgici del ricorso con violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cpc, violazione delle norme in tema di giusto processo in relazione alla mancata pronuncia inerente le violazioni di legge contestate.

In particolare il giudice di primo grado:

A) aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento e declaratoria del carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalla scuola nei termini precisati in atti;

B) aveva commesso un errore logico per non aver riconosciuto l'interesse degli attori ad un accertamento della discriminazione, funzionale, comunque, alla definizione di un piano di rimozione degli effetti con divieto di reiterare in future analoghe condotte;

C) aveva erroneamente ritenuto dirimente il fatto che il ricorso introduttivo fosse stato depositato ad anno scolastico concluso (infatti il bambino era iscritto alla prima classe elementare e i provvedimenti avrebbero trovato valida tutela in futuro);

D) aveva illogicamente ritenuto che la domanda anti discriminatoria dovesse essere strettamente correlata a quella di danno e si dovesse trattare di situazione ancora in essere giacché la conseguenza di tale ragionamento errato sarebbe stata quella di privare di tutela tutte le persone direttamente o indirettamente discriminate che non avessero subito danni materiali oppure avessero subito danni esistenziali difficilmente dimostrabili.

Lo scopo della famiglia era infatti quello di vedersi riconoscere anche la sola domanda di accertamento dell'ingiustizia e delle condotte subite dal proprio figlio e ottenere così uno strumento dissuasivo per evitare analoghi pregiudizi in futuro. Era lo stesso articolo 28 D.Lgs n.150/2011 che al comma 5 prevedeva come eventuale la possibilità che il Tribunale potesse pronunciarsi sulla richiesta di danni stabilendo che con l'ordinanza che definiva il giudizio il giudice poteva condannare il convenuto al risarcimento del danno (Cass, 7 ottobre 2019, n. 24936).

Si costituiva in giudizio il Ministero e chiedeva il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto il diritto e comunque non provate con vittoria delle spese di lite.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero state accolte le istanze istruttorie avversarie si reiteravano le istanze già formulate in primo grado producendo i documenti già allegati al primo grado.

\*\*\*

Occorre intanto premettere che le domande nuove presentate in questa fase di appello,



con particolare riguardo al punto 3 di seguito riportato:

" 3. Adottare, ai sensi dell'art. 28, co.5, D.Lgs. 150/2011, un piano di rimozione degli effetti della condotta discriminatoria tenute dall'Ente convenuto, che preveda:

a) il divieto di reiterare in futuro analoghe condotte;

b) l'ordine di convocazione del GLHO – in relazione all'anno scolastico 2020/2021 - per

la

redazione di un Progetto Educativo Individualizzato che contenga la concreta valutazione

e

quantificazione del numero di assistenza necessarie a garantire un adeguato percorso scolastico in condizioni di pari opportunità", non saranno prese in considerazione (per la parte successiva all'a.s. 2018/2019 oggetto della vertenza di primo grado) alla luce del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., con la conseguenza che anche tutti i documenti prodotti al riguardo non saranno valutati non essendo indispensabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.

\*\*\*

Narrano i ricorrenti che il proprio figlio ~~██████████~~ nato a ~~██████████~~ il ~~██████████~~, residente a ~~██████████~~ in ~~██████████~~, al momento dell'introduzione del ricorso aveva 7 anni e si trovava in condizioni di disabilità con attestazione di certificazione quale minore invalido civile portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, co. 3, della L. 104/1992 come da documentazione versata in atti. Come emergeva dall'allegato verbale dell'ASST (doc. 2) il piccolo era stato individuato come alunno con disabilità ai sensi del DPCM n. 185/2006. Soffriva in particolare di "difficoltà di apprendimento in disturbo linguistico non compensato associato a disturbo da deficit di attenzione con iperattività di tipo combinato".

In ambito scolastico il bambino necessitava di servizi di supporto per la didattica e di assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali, come certificato nella diagnosi funzionale (doc. 3), documento richiesto dalla normativa di riferimento per accompagnare l'ingresso di alunni con disabilità nei contesti scolastici.

Per l'anno scolastico 2018- 2019 ~~Mattia~~ era stato iscritto all'istituto statale ~~via~~ di via ~~Monte~~ dove aveva frequentato la prima classe della scuola primaria ~~via~~

I genitori attestavano che al momento dell'iscrizione il bambino non era stato ancora certificato come alunno con disabilità pur essendo la condizione in questione conosciuta dalla scuola.

La certificazione di cui al documento 2 era stata ricevuta in data 23 novembre 2018 e gli stessi asserivano di averla immediatamente portata a conoscenza della scuola per porre quest'ultima nelle condizioni di progettare un percorso formativo individuale necessario ad assicurare l'inclusione scolastica del figlio.

L'art. 2 della L. n. 67/2006 aveva sancito il divieto assoluto di porre in essere condotte discriminatorie in pregiudizio delle persone con disabilità. La medesima disposizione stabiliva che si è in presenza di discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga e che si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

L'art. 2 co. 4 stabilisce che “sono altresì considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti”.

I genitori hanno quindi contestato:

- 1) la riduzione dell'orario scolastico di frequenza e l'esclusione del pranzo in mensa;
- 2) l'omessa convocazione del prescritto GLHO per la redazione del necessario PEI;
- 3) l'omessa quantificazione delle ore di sostegno necessarie;
- 4) la parziale erogazione delle ore indicate nel PEI

Quanto alla prima condotta discriminatoria veniva lamentata l'imposizione più volte da parte della scuola ai genitori di ~~Mattia~~ della riduzione del suo orario scolastico e l'esclusione del pranzo in mensa con la configurazione di una discriminazione diretta in quanto per motivi connessi alla sua disabilità il bambino era stato trattato meno favorevolmente di quanto non sia, sia stata o sarebbe stata trattata una persona non disabile in situazione analoga. La decisione di ridurre al minore le ore di frequenza scolastica era stata infatti direttamente connessa alla sua condizione di disabilità e costituiva indubbiamente un trattamento sfavorevole rispetto al

trattamento riservato agli altri compagni. In relazione a tale condotta emergeva come i genitori avessero sin da subito espresso, prima informalmente poi formalmente con diverse richieste la loro contrarietà, contestando le ragioni addotte dalla scuola per giustificare questo inaccettabile trattamento differenziato e sfavorevole.

Quanto alla seconda doglianza, relativa all'omessa riconvocazione del GLHO, richiesta più volte dai genitori e dall'associazione LEDHA, successivamente al primo GLHO di Febbraio, ciò costituiva una discriminazione indiretta in quanto il mancato apprestamento di tale strumento, specificatamente dedicato all'inserimento di alunni disabili, aveva posto il minore in un'indubbia situazione di svantaggio rispetto ai suoi compagni.

Una volta ricevuta il 12 Febbraio 2019, come da documento 8, la formale opposizione dei genitori all'iniziale proposta di PEI contenente la decisione di riduzione dell'orario scolastico, la scuola avrebbe dovuto farsi carico della riconvocazione del gruppo interdisciplinare di cui all'articolo 4 del DPR 14 Febbraio 1994 per la redazione di un diverso PEI e per la definizione del numero di ore dell'insegnante di sostegno e di assistenza educativa ritenute necessarie per garantire un corretto processo di inclusione scolastica.

La scuola aveva invece convocato un primo GLHO senza però adoperarsi affinché questo, nella redazione de PEI, realizzasse le attività previste dalla normativa.

Circa la terza doglianza relativa all'omessa valutazione e quantificazione delle ore di sostegno/assistenza necessarie rilevava come l'omessa indicazione nel PEI di tale elemento configurasse una discriminazione indiretta in quanto la mancanza di tale attività aveva di fatto posto in essere il minore ricorrente in un'indubbia situazione di svantaggio rispetto ai compagni normodotati che non necessitavano di tale valutazione.

La proposta di PEI redatta dalla scuola il 12.2.2019 non solo confermava la decisione della scuola di imporre ai genitori un orario scolastico ridotto ma faceva emergere l'omissione dell'attività imposta ex art. 10 co. 5, del D.L. n. 78/2010, ossia la quantificazione delle ore di sostegno necessarie. L'omissione di tale attività, richiesta dai genitori già il 25.1.2019 come da doc. 5, si era protratta per tutto l'anno scolastico 2018 – 2019, nonostante le successive formali richieste e diffide dei genitori e di LEDHA. Così facendo non erano state definite le concrete necessità di supporto di ~~XXXXXX~~, con conseguenze pregiudizievoli quali l'imposizione di un orario scolastico ridotto rispetto ai compagni non disabili.

Quanto alla quarta condotta discriminatoria lamentata era emerso dalla consultazione dei registri elettronici che l'insegnante di sostegno assegnato a ~~XXXXXX~~ era stato presente in classe



solo 4/5 ore settimanali anziché le 11 indicate nel PEI come da docc. da 18 a 23 (Cass., sez un., sent. 25011/2014).

La condotta omissiva della scuola, a parere dei genitori di ~~XXXXXX~~ aveva quindi impedito di poter esigere dagli enti competenti (Ministero dell'Istruzione per le ore di sostegno e Comune per le ore di assistenza), le ore di supporto necessarie essendo mancata l'attività di valutazione posta a base dell'ottenimento delle risorse. L'effetto pregiudizievole si era principalmente tradotto nella riduzione dell'orario scolastico per ~~XXXXXX~~.

\*\*\*

La Corte rileva che effettivamente esisteva, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, anche ad anno 2018 – 2019 concluso, un interesse dei genitori all'accertamento delle condotte discriminatorie poste in essere dalla scuola nei confronti del figlio minore, e comunque alla tutela risarcitoria richiesta e anche all'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertata da valere per il futuro ai sensi dell'art. 28 co. 5 del D.Lgs n. 150/2011.

Si fa inoltre presente che per la medesima annualità e per quelle a seguire gli odierni ricorrenti hanno fatto valere le doglianze discriminatorie qui rappresentate anche nei confronti del Comune di ~~XXXXXXXXXXXX~~ per la carenza di supporto educativo.

Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 14.5.2021, premesso il quadro normativo di riferimento, ha in parte accolto le domande, rigettando peraltro quelle relative all'anno scolastico 2018/2019 (e anche quelle relative all'anno 2019/2020) osservando in proposito che alcuna inadempienza poteva essere ascritta a carico del comune considerato che il piano educativo individualizzato (di seguito PEI) non conteneva alcuna indicazione circa il numero di ore di assistenza educativa necessaria, motivo per il quale il Comune aveva predisposto lo stesso numero di ore già garantito all'altro alunno affetto da disabilità nella stessa classe mentre per altre annualità (2020/2021) ha ordinato al comune di cessare la condotta discriminatoria e di fornire il supporto educativo risultante dal PEI, respingendo la domanda risarcitoria in quanto non provata.

L'articolo 12 della L. n. 104/1992 prevede il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle istituzioni universitarie (co. 2).

Ugualmente stabilisce che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (co.3).

Il comma 5 del citato art. 12 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 13 Aprile 2017 n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145 e dal D.Lgs 7 agosto 2019 n. 96 in vigore fino al 31 agosto 2019, applicabile quindi al caso di specie che riguarda condotte discriminatorie relative all'a.s. 2018/2019) stabiliva che: *“all'individuazione dell'alunno come persona handicappata e all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locale e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico individuato secondo i criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata”*.

Al comma 6 statuiva che *“all'elaborazione del profilo dinamico funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico”*.

L'art. 5 co. 2 del D.P.R. 20.3.2009 n. 81 stabilisce poi che di norma le classi con un alunno con disabilità non debbano avere più di venti alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica.

L'art. 10 D.L. 31.5.2010 n. 78, nella formulazione antecedente alla modifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a ) D.Lgs 13 Aprile 2017 n. 66 come modificato dall'art. 1, comma 1138, lettera b), n. 1, L. 30 dicembre 2018 n. 145, stabiliva al quinto comma: *“la sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, co. 1, della L. 5 Febbraio 1992 n. 104, è accertata dalle aziende sanitarie mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, co. 3, della L. 5 Febbraio 1992 n. 104. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale*



*danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della L. 5 Febbraio 1992 n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della L. 5 Febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 Febbraio 1992 n. 104 (GLI), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individuale".*

All'epoca dei fatti, prima dell'abrogazione intervenuta con l'art. 18, co. 1 lett. b) D.Lgs 13.4.2017 n. 66 a decorrere dall'1 Settembre 2019, per l'alunno con disabilità occorre innanzitutto la certificazione prevista dal DPCM n. 185/2006 che interveniva su richiesta dei genitori da parte delle Aziende Sanitarie, accertamenti da disporsi in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico e da evadersi comunque nell'arco di trenta giorni (art. 1).

Tali accertamenti, disponeva il comma 3 dell'art. 1, "sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare prevista dall'art. 3, comma 2, del DPR 24 Febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Il verbale di accertamento con l'eventuale termine di rivedibilità e il documento relativo alla diagnosi funzionale sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o alla tutela dell' alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti".

L'articolo 3 del DPCM 23 Febbraio 2006 n. 185 stabilisce che "all'attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2, fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del Piano Educativo Individualizzato previsti dall'art. 12 comma 5 della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001 n. 333.

I soggetti di cui all'articolo 5 comma 2 del DPR 24 Febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi comprese l'indicazione del numero delle ore di



sostegno.

*Gli enti locali, gli uffici scolastici regionali e le Direzioni sanitarie delle aziende sanitarie nel quadro delle finalità della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi ai sensi del D.L. 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, dalla L. 20 agosto 2001 n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati alle influenze esercitate dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del DPR 24 Febbraio 1994".*

Aspetto centrale per fornire l'ausilio e il supporto necessari all'allievo portatore di handicap è quindi la redazione del piano di sviluppo personalizzato (PEI).

In detto documento, il GLH, ossia il gruppo di lavoro sull'handicap, in relazione a ciascun singolo alunno con disabilità, elabora proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato (articolo 10 comma 5 D.L. n. 78/2010 succitato).

La riunione del GLH e la conseguente elaborazione del PEI rappresentano quindi il nucleo centrale attorno a cui ruota il processo di inclusione scolastica di un alunno con disabilità. Attraverso il PEI, infatti, la scuola pone le basi per il reclutamento delle figure di sostegno all'assistenza educativa necessaria alla fruizione del servizio scolastico in condizioni di parità con gli alunni normodotati.

Fatte queste premesse e andando ad esaminare i singoli punti di doglianza del ricorso si rileva che è stata allegata agli atti (doc. 1) da parte dei ricorrenti la diagnosi della commissione medica per l'accertamento dell'handicap di cui alla L. n. 104/1992 risalente al 30 novembre 2018, la quale concludeva per la sussistenza, in capo a ~~XXXXXXXXXX~~ di uno stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 con diagnosi di disturbo del linguaggio e deficit dell'attenzione, iperattività di tipo combinato in trattamento riabilitativo.

Col doc. 2 è stato allegato il certificato del collegio per l'individuazione dell'alunno con

disabilità ai sensi del DPCM n. 185 del 23 Febbraio 2006, con domanda presentata il 26 ottobre 2018 da parte della madre in relazione all'iscrizione all'anno scolastico 2018/2019, documento rilasciato il 23.11.2018 e valido fino al termine della scuola primaria, in cui si accertava che ~~il bambino~~ ai fini dell'integrazione scolastica, risultava persona in stato di handicap di cui all'art. 3 co. 1 L. n. 104/1992 con patologia psichica stabilizzata.

Seguiva, come da doc. 3, la diagnosi funzionale elaborata dall'associazione la Nostra Famiglia in data 29.1.2019.

In tale documento emerge la presenza in capo al bambino, sotto il profilo della diagnosi clinica, di una patologia prevalentemente psicofisica con difficoltà di apprendimento in disturbo linguistico non compensato, associato a disturbo da deficit di attenzione con iperattività di tipo combinato. Dal punto di vista neuropsicologico venivano segnalate difficoltà determinate dal disturbo psicologico specifico di base (ADHD). L'autonomia personale veniva dichiarata deficitaria nelle relazioni interpersonali con i pari con necessità di mediazione da parte dell'adulto. Veniva segnalato il disturbo linguistico, il disturbo dell'attenzione con iperattività, entrambi condizioni penalizzanti sotto il profilo dell'apprendimento e dell'autonomia negli adattamenti sociali; quanto alle potenzialità e alle risorse veniva segnalata la possibilità di migliorare l'approccio alla gestione del compito; di prolungare i tempi di attenzione e concentrazione; di ridurre l'iperattività e la difficoltà al rispetto di regole; di migliorare l'autonomia operativa e sociale; di sollecitare maggior capacità di autoregolazione emotiva; di incrementare gli apprendimenti mediati dal linguaggio attraverso una relazione individualizzata o di piccolo gruppo. Quanto al sostegno per la didattica veniva individuata una necessità "media" con un'assistenza anche educativa per la comunicazione e le relazioni sociali a scuola.

Nelle parti prestampate del documento si legge che *"la diagnosi funzionale descrive la situazione clinico funzionale del ragazzo al momento dell'accertamento e deve evidenziare non solo i deficit ma anche le potenzialità sul piano cognitivo, affettivo - relazionale, sensoriale, linguistico, etc. E' un documento dettagliato, redatto dal servizio specialistico che ha in carico il minore e consegnato alla famiglia, che a sua volta lo fa avere alla scuola, sulla base del quale verrà poi predisposto collegialmente il PDF e il PEI. Include conseguentemente le informazioni essenziali utili per l'integrazione scolastica, tra cui la specifica del livello di gravità e tipo di qualità delle eventuali tipologie di assistenza necessarie, onde consentire alla scuola e all'ente locale l'attribuzione delle risorse necessarie. Per gli allievi di primo inserimento a scuola viene effettuata entro la scadenza delle iscrizioni a gennaio per gli allievi già inseriti a scuola e*

inviati a collegio di accertamento in corso d'anno, viene redatta entro fine maggio..." (in conformità a quanto disposto dall'art. 1 DPCM n. 185/2006 che definisce gli accertamenti sanitari prodromici da richiedersi da parte dei genitori e da disporsi dalle Aziende Sanitarie in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico e da evadersi comunque nell'arco di trenta giorni).

La diagnosi funzionale, quindi, è documento necessario in quanto contiene informazioni essenziali per l'integrazione scolastica quali il livello di gravità, il tipo di disabilità e le tipologie di assistenza necessarie, indispensabile per poter elaborare da parte della scuola il piano educativo individualizzato. Tale documento è stato rilasciato nel caso di cui trattasi solo in data 21 gennaio 2019 come risulta dalla documentazione in atti.

Tuttavia, già prima quella data la scuola aveva ricevuto la certificazione di disabilità che aveva tanto che, come da doc. 4, il 12 dicembre 2018 il dirigente scolastico professoressa ~~XXXX~~ indirizzava una missiva alla famiglia ~~XXXX~~, in cui si dava atto della personalizzazione dell'orario per l'alunno ~~XXXX~~ in quanto, "come concordato tra scuola, famiglia e specialista curante in data 10 dicembre u.s.", si era stabilito che fino all'integrazione del team col nuovo docente di sostegno ed educatore dedicato, allo scopo di favorire il benessere del bambino, le buone relazioni con i pari e l'apprendimento, l'alunno avrebbe frequentato tutti i giorni salvo terapie dalle 8.25 alle 14.25. Si confermava l'elasticità rispetto ad eventuali ritardi sull'orario di ingresso che dovevano essere comunque limitati all'indispensabile nell'ottica di favorire al massimo la frequenza. Si evidenziava peraltro che se l'ingresso fosse avvenuto dopo le 09:30, in assenza di avviso telefonico da parte della famiglia, l'alunno non avrebbe potuto fruire della mensa ma avrebbe dovuto essere ritirato entro le 12:25.

Seguiva una lettera della madre del bambino, datata 25 gennaio 2019, con la quale chiedeva l'urgente convocazione del gruppo di lavoro operativo per l'integrazione (GLHO) per la definizione e la quantificazione delle ore di sostegno necessarie per la piena inclusione scolastica del figlio.

Tale richiesta era non a caso immediatamente successiva all'ottenimento della diagnosi funzionale, imprescindibile per l'elaborazione del PEI

Rimarcava l'assoluta necessità del documento per poter permettere il diritto all'istruzione e all'inclusione del figlio e, al contempo, chiedeva che fosse autorizzato l'immediato rientro a scuola di ~~XXXX~~ con orario completo, escludendo ovviamente le ore di riabilitazione fissate dalla Nostra Famiglia di ~~XXXX~~, come da documento 1 allegato (non presente



agli atti). Faceva infine riferimento alla precedente missiva del dirigente scolastico del 12 dicembre 2018, prima menzionata, per rappresentarle che, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato nella succitata lettera, nessun accordo era mai stato formalizzato tra genitori a scuola e che la stessa non aveva quindi alcuna efficacia.

Dal documento 6 allegato, missiva del 6.2.2019, sempre a firma della madre di ~~XXXX~~, e indirizzata alla professoressa ~~XXXX~~ dirigente scolastico, oltre che al Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi LEDHA di Milano, la signora ~~XXXX~~ ringraziava per la convocazione del GLHO di cui alla precedente missiva del 4 Febbraio u.s. (non agli atti) ma al contempo la invitava ad autorizzare l'immediato rientro a scuola del bambino in orario completo, visto che non poteva continuare a restare in attesa che si definisse il piano educativo individualizzato e che lo stesso trovasse attuazione.

Da un primo esame della documentazione depositata dai ricorrenti, si rileva dunque che la prima responsabilità in ordine ai ritardi con cui sono stati approntati gli ausili educativi necessari per l'inclusione scolastica di Mattia, siano dipesi proprio dall'incuria degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Come già detto la diagnosi funzionale è documento imprescindibile per la formazione del PEI e non può non rilevarsi l'assoluto ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico con cui i genitori esercenti la patria potestà ne abbiano fatto richiesta. Già al momento dell'iscrizione nella primaria, cioè addirittura nel gennaio del 2018, come si legge nel modulo della diagnosi funzionale, i genitori di ~~XXXX~~ avrebbero dovuto provvedere a richiedere l'espletamento di tutto quanto era necessario per l'elaborazione della diagnosi funzionale in modo da poterla presentare alla scuola in largo anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico per far sì che a settembre ~~XXXX~~ potesse fruire dei necessari supporti per poter sfruttare al meglio le possibilità didattiche, educative e socializzanti che la scuola avrebbe dovuto fornirgli.

Fatta questa necessaria premessa, è evidente che prima della fine di gennaio 2019 la scuola non era in possesso della diagnosi funzionale, e non poteva quindi convocare il GLH ai fini dell'elaborazione del PEI. L'elaborazione di tale documento solo in data 11.2.2019 non può essere dunque imputata quale condotta discriminatoria in capo alla scuola.

Effettivamente, invece, il piano educativo individuale, contrariamente a quanto previsto dalla normativa sopra riassunta, avrebbe dovuto contenere l'indicazione specifica delle ore di sostegno ed educative necessarie per realizzare la piena inclusione scolastica di ~~XXXX~~. Il piano educativo individualizzato presenta unicamente un'indicazione di undici ore settimanali di

sostegno statali e, invece, quanto alle necessità educative veniva genericamente indicato: “da definire a cura dell'ente locale”. Inoltre, quanto all'orario scolastico, che è un'altra delle doglianze mosse col presente ricorso, si legge: “fino ad integrazione dell'orario con supporto educativo, l'orario si intende ridotto con la decurtazione delle ore di mensa, in cui non è presente copertura specialistica”. Per gli orari di ingresso si precisava: “Per ciò che riguarda l'orario di ingresso la famiglia deve far riferimento a quanto previsto nel regolamento di istituto”.

La madre del piccolo ~~XXXX~~ con missiva del 12 febbraio 2019, lamentava che nel PEI: a) non veniva individuato il bisogno educativo in termini di ore di sostegno e di assistenza educativa benché nella pagella risultasse che il bambino “aveva bisogno di costante e diretta vigilanza” (la pagella non è in atti); 2) veniva evidenziato che, come già detto verbalmente, ~~XXXX~~ non poteva fermarsi a mensa finché non c'era l'educatore e che per le 11 ore avrebbe dovuto condividere il sostegno con altro alunno disabile; 3) che nella classe di ~~XXXX~~ c'era un altro alunno disabile e un altro in corso di valutazione per un totale di 23 alunni mentre avrebbero dovuto essere non più di venti. Avvisava di aver dato mandato al Centro antidiscriminazione Bompreszi di avviare con immediatezza un ricorso formale e diffidava formalmente il dirigente scolastico perché fosse garantito al figlio il pieno orario scolastico.

Con successiva missiva del 28 febbraio ribadiva quanto riportato nella precedente comunicazione rimasta senza esito (in essa si dava atto tuttavia del fatto che a ~~XXXX~~ erano state assegnate 11 ore di sostegno e 5 con l'educatore anche prima della redazione del PEI completo).

Come si legge nell'ordinanza del Tribunale di Monza del 14.5.2021 sopra menzionata (resa a seguito di analogo ricorso presentato contro il comune di ~~XXXX~~ con riguardo all'assistenza educativa), il Comune aveva infatti comunque provveduto, pur in assenza di indicazione specifica, a fornire a ~~XXXX~~ un numero di ore pari a quello prescritto per altro bambino con handicap presente nella stessa classe.

Seguiva una missiva del Centro antidiscriminazione LEDHA del 12.3.2019, dove si lamentava che ~~XXXX~~, con anno scolastico che volgeva ormai al termine, si trovava ancora nell'impossibilità di fruire la scuola dalle ore 8.30 alle ore 16.30 come gli altri compagni a causa della mancata attuazione dei Servizi previsti per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Lamentava che ancora l'11 marzo era stata consegnata alla madre una proposta di schema settimanale contraria ai diritti di ~~XXXX~~, e quindi inaccettabile. Segnalava che lo schema imposto era il seguente: lunedì e mercoledì 8.30 -12.30 a scuola/ pranzo e ricreazione a casa/ 14.30 - 16.30 a scuola; martedì ore 8.30- 11.30 a scuola; giovedì a scuola dalle 11.15 alle 12.30,



pranzo e ricreazione a casa, dalle 14.30 alle 16.30 a scuola; venerdì 8.30-11.30 a scuola, terapia, pranzo e ricreazione a casa, 14.30 - 16.30 a scuola.

Evidenziava l'illegittimità di tale schema e che comunque non erano stati previsti i necessari accomodamenti almeno per la giornata di giovedì come imposto dalla L. 18/2009, ma soprattutto dal buon senso per evitare un comportamento discriminatorio.

In secondo luogo rappresentava come ~~XXXXXX~~ fosse destinatario di un programma educativo individualizzato in contrasto con i principi dell'inclusione scolastica come previsto dall'articolo 12 della L. n. 104/1992 e infatti, era stato ultimato solo l'11 Febbraio 2019 dopo 5 mesi dall'inizio della scuola pur dovendo per legge essere redatto all'inizio dell'anno scolastico e poi eventualmente verificato e modificato con frequenza trimestrale; era stato consegnato alla famiglia solo il 28 Febbraio 2019 e risultava firmato da 5 insegnanti di cui due però non erano presenti alla riunione; risultava poi totalmente mancante la quantificazione esatta delle ore per il sostegno e l'assistenza di cui l'alunno aveva concretamente bisogno per una piena e reale inclusione scolastica, elemento necessario per l'attivazione dei servizi per far fronte alle effettive esigenze rilevate di ~~XXXXXX~~ così come previsto dalla sentenza n. 80 del 2010 della Corte Costituzionale. Era quindi necessario che la scuola si adeguasse alla normativa sopra riportata per ~~XXXXXX~~ e per tutti gli alunni con disabilità frequentanti la scuola. Riassumevano i principi del diritto allo studio per i bambini portatori di handicap e diffidavano la scuola dal continuare a mettere in atto tale condotta discriminatoria costringendo l'alunno ad un enorme sforzo e rinuncia ritirandolo da scuola prima del pranzo riportandolo successivamente alla ricreazione, chiedendo quindi che lo stesso potesse restare a scuola come tutti i suoi compagni anche nei due momenti fondamentali per la crescita educativa e l'inclusione scolastica diverse dalle ore didattiche. Ritenendo integrata la condotta discriminatoria ex L. n. 67/2006; invitava gli enti destinatari della missiva, tra cui il Comune di ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ per quanto di competenza, a provvedere immediatamente a integrare ~~XXXXXX~~ con orario pieno al pari degli altri alunni provvedendo alle coperture delle figure professionali previste. Chiedeva l'adempimento di quanto richiesto entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della missiva rappresentando che in difetto si sarebbe rivolta all'autorità giudiziaria.

Rispondeva il dirigente scolastico il 19 Marzo 2019 rappresentando che ~~XXXXXX~~ non si trovava nell'impossibilità di frequentare con orario regolare la scuola giacché nessun divieto era stato mai espresso sul punto e che lo schema consegnato alla signora ~~XXXXXX~~ l'11 Marzo era una proposta per la quale si era chiesta l'adesione della famiglia con cui era stata concordata, in sede



di condivisione del piano educativo individualizzato, una temporanea riduzione oraria con precisa e puntuale motivazione, approvata tanto dai genitori che dall'equipe medica sicché non vi era stata alcuna imposizione. Se la proposta della famiglia era ora quella di portare ~~Maria~~ alla frequenza con orario completo la scuola non aveva nulla da obiettare fermo restando che in alcune ore l'alunno sarebbe rimasto scoperto di assistenza specialistica viste le risorse assegnate. Quanto ai tempi della stesura del programma educativo individualizzato gli stessi erano stati dettati dal fatto che la certificazione di disabilità era pervenuta alla scuola in data 26 novembre 2018 mentre la diagnosi funzionale era pervenuta solo il 23 gennaio 2019 quando già l'insegnante di sostegno nominato sul caso era presente a scuola da due giorni essendo avvenuta l'attribuzione delle ore di sostegno da parte dell'amministrazione territoriale di Milano in data 14 gennaio 2019 cosicché non si vedeva come il PEI avrebbe potuto essere realizzato prima. Il documento era stato poi consegnato in copia alla famiglia durante il GLHO dell'11 Febbraio e non il 28 Febbraio. Si respingevano dunque le accuse di incuria, illegittimità e discriminazione avanzate dall'associazione che risultavano e venivano vissute come gravemente diffamatorie dell'operato dalla dirigente e che ricadevano da ogni punto di vista sotto la sua responsabilità. L'associazione doveva pertanto ritenersi diffidata dal procedere con affermazioni gravi e infondate che costituivano ingiusta fonte di discredito per l'amministrazione la quale aveva sempre operato nei confronti di tutti i minori con bisogno educativo speciale nell'assoluta osservanza delle norme in costante accordo con famiglia e specialisti.

Seguiva un'altra missiva del centro antidiscriminazione LEDHA del 25.3.2019 dove venivano operate una serie di premesse sulla necessità della piena inclusione dei bambini con disabilità all'interno della scuola e veniva segnalato ulteriormente il fatto che la classe di ~~Maria~~ fosse composta da 23 bambini di cui due con disabilità e un altro in via di accertamento e ricordava che la L. 81 del 20 Marzo 2009 stabiliva che le prime classi dove erano presenti alunni con disabilità dovevano essere di norma composte da un massimo di 20 alunni. Sarebbe stata dunque utile anche la rivalutazione della formazione delle classi eventualmente anche con uno spostamento di ~~Maria~~. Prendeva poi atto del cambio di rotta nel senso che la scuola era pronta ad accogliere ~~Maria~~ per tutto l'orario scolastico. Onde evitare fraintendimenti e per l'ipotesi in cui la scuola avesse avuto difficoltà ad accogliere adeguatamente ~~Maria~~ a parità degli altri ragazzi non solo in classe ma anche nei momenti della mensa e della ricreazione proponeva, nell'ottica di un equo accomodamento ragionevole in base alla L. n. 18/2009, degli orari di frequenza che rendessero proficua e non frammentaria la partecipazione di ~~Maria~~ alla vita scolastica e quindi

ad essere incluso. Proponeva quindi il lunedì un orario completo dalle 08:25 alle 16:30; il martedì dalle 08:25 alle 11:30 senza rientro in quanto il bambino aveva la terapia; il mercoledì orario completo dalle 08:25 alle 16:30; il giovedì terapia ed entrata posticipata dalle 11.15 alle 16:30; il venerdì a scuola dalle 08:25 alle 11, terapia e pranzo a casa; rientro a scuola per le 13 in tempo per la ricreazione. Rispetto alle affermazioni della dirigente (di disponibilità ad accogliere ~~il bambino~~ ad orario pieno) osservava che era inequivocabile l'avvenuto "cambio di rotta", conseguente all'emersione della condotta illegittima posta in essere dalla scuola giacché di fatto, dalla lettera del 12 dicembre 2018 e dal PEI emergeva un comportamento diverso, ossia l'esclusione di ~~il bambino~~ dall'orario pieno a causa della mancanza del supporto specialistico. Ribadiva, con riferimento alle affermazioni della dirigente, che nel PEI era del tutto mancante la quantificazione esatta delle ore per il sostegno e l'assistenza educativa di cui l'alunno aveva concretamente bisogno per una piena e reale inclusione scolastica e richiedeva quindi la convocazione di un nuovo GLHO per la riformulazione del PEI in tal senso. Contestava che fosse stata concordata con la famiglia una riduzione di orario mentre emergeva che i genitori fossero stati costretti a sottoscrivere il PEI loro sottoposto senza possibilità di far risultare nel verbale le divergenze di opinioni espresse contestualmente. La famiglia aveva sempre poi successivamente dichiarato il sostanziale dissenso da quanto espresso dalla scuola per iscritto, come da missiva del 12 Febbraio 2019 che si allegava per comodità. ~~Il bambino~~ sarebbe dunque andato a scuola dal primo giorno utile seguendo l'orario completo, evidentemente sotto la responsabilità prevista per legge della scuola. Il bambino doveva essere preso in carico dall'amministrazione scolastica con i suoi bisogni, comunque e indipendentemente dalla tempistica con cui la famiglia riusciva ad ottenere dagli enti preposti la documentazione necessaria a far partire i servizi di assistenza specialistica. Rappresentava che anche se era vero che la diagnosi funzionale era giunta alla scuola solo nel gennaio 2019 la stessa era in possesso della certificazione di invalidità civile dell'handicap in situazione di gravità ex L. n. 104/1992 fin dal maggio 2018. Ribadiva quindi la proposta di orario scolastico nel senso sopra indicato e la richiesta di convocazione immediata del GLHO ai fini della redazione del PEI completo anche di tutte le firme dei partecipanti.

Seguiva un'ulteriore missiva del 5.4.2019 del Centro Antidiscriminazione LEDHA nella quale si dava atto del mancato riscontro alla precedente comunicazione del 25.3.2019 e che dal lunedì 8 aprile ~~il bambino~~ avrebbe frequentato la scuola come tutti i suoi compagni seguendo lo schema proposto con la precedente comunicazione.



Con comunicazione dell'8 Aprile 2019 la scuola, in risposta alla missiva del 25 Marzo, nel prendere atto del perdurare di toni mistificatori da parte dell'associazione, sulla quale si riservava di agire direttamente per le opportune vie legali, confermava che l'alunno ~~XXXXXX~~, a far data dall' 8 Aprile avrebbe frequentato, come richiesto dalla famiglia, l'orario scolastico completo, salvo esigenze legate alla terapia, secondo quanto stabilito dal regolamento d'istituto. Il PEI veniva emendato nelle prime tre pagine con il completamento dei dati mancanti, con l'espunzione della parte relativa alla riduzione oraria e con la comunicazione degli orari di assistenza educativa e sostegno didattici dedicati al caso. Si allegava la parte emendata del PEI firmata dall'equipe didattico educativa.

Con missiva del 18.4.2019 il Centro antidiscriminazione LEDHA prendeva atto del fatto che ~~XXXXXX~~ aveva ripreso a frequentare l'istituto scolastico con orario completo, salve esigenze di terapia, e che era stato emendato il PEI. Confermava il calendario già comunicato il 25 Marzo con riferimento agli orari della terapia e si richiedevano le motivazioni per cui il venerdì il bambino non potesse rientrare alle 13 così come proposto perché in tal modo sarebbe stato rispettato il suo diritto all'inclusione scolastica inserendolo nelle attività ludiche con i suoi compagni dai quali si sentiva sempre più escluso. Rappresentava di essere a conoscenza del mancato rispetto di quanto indicato nel PEI con riferimento alle ore di sostegno e alla presenza in classe dell'insegnante per un orario notevolmente inferiore a quello assegnato. Evidenziava inoltre che la modifica del PEI era stata predisposta senza la necessaria convocazione del GLHO. Chiedeva quindi che si procedesse alla riconvocazione del GLHO entro e non oltre la prima settimana di maggio alla presenza non solo degli insegnanti curricolari, di sostegno e dell'educatore, ma anche dei genitori e degli operatori socio sanitari come previsto dalla legge ai fini del rinnovo del PEI, indicando il fabbisogno educativo effettivo di ~~XXXXXX~~, al di là di quanto già in essere. In tal modo la scuola avrebbe potuto richiedere entro le scadenze istituzionalmente previste l'assegnazione del personale educativo di supporto in modo tale da rendere efficace l'azione educativa e l'inclusione del minore anche per l'anno a seguire. Chiedeva quindi la convocazione urgente del GLHO e la copertura di tutte le 11 ore di sostegno su ~~XXXXXX~~ come previsto nel PEI.

Seguiva un'ulteriore missiva del legale dei ricorrenti del 25 giugno 2019 che chiedeva la convocazione di un incontro di GLHO finalizzato a: 1) redigere una prima bozza di PEI; 2) l'attivazione di un orario scolastico uguale agli altri alunni normodotati; 3) la presenza di un insegnante di sostegno per il numero di ore dedicato nella bozza di PEI; 4) la formazione di una



classe con un numero massimo di 20 alunni; 5) la predisposizione di specifiche strategie e strumenti per evitare il ripetersi degli atti di bullismo di cui [REDACTED] era stato vittima durante il primo anno di scuola.

\*\*\*

La Corte rileva innanzitutto che non vi è alcuna prova documentale del fatto che la scuola sarebbe stata in possesso di documentazione relativa alla invalidità civile di [REDACTED] fin dal maggio 2018 e comunque tale documentazione non sarebbe stata sufficiente, come già ampiamente argomentato, ai fini della redazione del PEI, documento pacificamente necessario ai fini dell'approntamento del fabbisogno educativo necessario per l'allievo con disabilità e per indirizzare quindi tutte le richieste agli enti preposti necessarie per poter far fruire proficuamente l'anno scolastico all'allievo.

Emerge chiaramente dal carteggio sopra analizzato, la chiara difficoltà della scuola, una volta appresa la sussistenza di disabilità in capo a [REDACTED] (fine novembre 2018) e prima del deposito della diagnosi funzionale (fine gennaio 2019) e della redazione del PEI (inizio febbraio 2019), di poter garantire la presenza di un adulto di riferimento negli orari in cui era stato richiesto/concordato con i genitori che la frequenza di [REDACTED] fosse modificata proprio in considerazione di tale problematica.

Il dato emerge chiaramente nella missiva del dirigente scolastico del 12.12.2018, recante data immediatamente successiva a quella della consegna alla scuola della certificazione di disabilità, pervenuta solo in data 26 novembre 2018<sup>1</sup> e, soprattutto dal documento prodotto dal Ministero, datato 11.12.2018 a firma del Dirigente scolastico, intitolato "relazione incontro c/o Nostra Famiglia per a. [REDACTED]". In essa si dà atto che nella prima parte dell'incontro, intervenuto tra le insegnanti [REDACTED] e [REDACTED] della classe I B della Scuola primaria di via [REDACTED] (in assenza dei genitori), unitamente alla dott.ssa [REDACTED] (neuropsichiatra infantile in forze presso "La Nostra famiglia" di [REDACTED]), era emersa la gravità dell'alunno che non era stata segnalata immediatamente. I problemi principali risultavano essere: la mancanza assoluta di regole, la pericolosità dei comportamenti, la mancata empatia, quindi comportamenti disturbanti e provocatori verso adulti e pari. Al momento si era già concessa una tolleranza rispetto ai ritardi sugli orari di ingresso (non veniva richiesta giustificazione), per

<sup>1</sup> vedi sul punto il doc. 19 del Ministero, ossia la comunicazione all'Ufficio Scolastico della Lombardia da parte del Dirigente Scolastico di una "variazione rispetto alle iscrizioni alla frequenza degli alunni dva", cui seguiva, come da doc. 20, la richiesta all'ufficio competente da parte del Dirigente Scolastico, in anticipo rispetto al PEI, di 24 ore di sostegno per l'alunno [REDACTED]

favorire al massimo la frequenza dell'alunno. In presenza dei genitori e del dirigente scolastico la specialista, avendo rilevato come da parte della scuola ci fosse il desiderio di collaborare, raccomandava la stretta sinergia tra scuola e famiglia per una definizione concordata di poche e chiare regole utili allo sviluppo del comportamento del minore. A causa dell'eccessiva impulsività e dal mancato senso del pericolo, che poteva risultare rischioso per sé per gli altri, e in attesa dell'integrazione del docente di sostegno e dell'educatore comunale, si stabiliva una riduzione temporanea dell'orario scolastico che sarebbe stato comunicato quanto prima alla famiglia (come da nota del 12.12.2018 parimenti allegata).

È infatti da quel momento che, come si legge nel citato documento, dopo aver sentito lo specialista che aveva in cura il bambino e la famiglia, si era convenuta la riduzione dell'orario in attesa dell'arrivo del sostegno dedicato che, come già detto, doveva attendere la diagnosi funzionale e il conseguente PEI (malgrado la dirigente avesse già formalizzato, come da doc. 19 prodotto, una prima richiesta agli enti preposti una volta appresa la disabilità di ~~XXXXXXXXXX~~).

Solo dopo oltre un mese, con la missiva del 25 gennaio 2019, la ~~XXXXXXXXXX~~ chiedeva l'immediato ripristino dell'orario completo sostenendo di non aver mai concordato alcunché con la scuola e lo specialista oltre che l'immediata convocazione del GLHO ai fini della redazione del PEI.

Peraltro, nella riunione del GLHO dell'11.2.2019, il cui verbale è stato allegato dal Ministero convenuto, sempre la dott.ssa ~~XXXXXXXXXX~~ dava atto dell'importanza che fossero rispettati dal bambino gli orari di ingresso come da regolamento di istituto, fatti salvi gli orari per la terapia. La Dirigente illustrava lo schema orario settimanale che ~~XXXXXXXXXX~~ avrebbe seguito dall'indomani in attesa che fossero assegnate le ore di assistenza educativa, che prevedevano la non frequentazione delle ore di mensa in cui non era presente alcun supporto educativo. I genitori, presenti, rilevavano che il figlio aveva manifestato alcuni sintomi di allergia e avrebbero potuto comunque decidere di non fargli frequentare la mensa (si veda in proposito anche la certificazione del 27.2.2019 e i docc. 9 e 10 allegati dal ministero).

Nel PEI dell'11.2.2019 si dava atto che "fino all'integrazione dell'orario con supporto educativo l'orario si intende ridotto con la decurtazione delle ore di mensa, in cui non è presente copertura specialistica". Il documento in questione risulta sottoscritto anche dai genitori di ~~XXXXXXXXXX~~ benché LEDHA, nelle missive in atti, sostenga che i genitori sarebbero stati "costretti" a farlo.

Si rileva quindi che la scuola ha operato una riduzione dell'orario di permanenza a scuola di ~~XXXXXXXXXX~~, inizialmente su accordo con i genitori e con lo specialista (quanto meno fino alla



lettera di fine gennaio 2019), e poi con il PEI, stante l'assenza delle figure educative di supporto. D'altra parte la necessità della mediazione dell'adulto per agevolare i rapporti sociali era espressamente esplicitata nella diagnosi funzionale datata 21.1.2019.

L'11 marzo 2019 veniva personalmente consegnato alla signora ~~XXXXXX~~ il PEI firmato da tutti i docenti (come dalla stessa richiesto) e una proposta di orario con l'aggiunta delle ore dell'educatore comunale (doc. 12 Ministero). La ricorrente si doleva del fatto che con tale orario fosse ancora preclusa al figlio la frequentazione della mensa e il Dirigente spiegava che l'educatore comunale fosse stato messo a copertura delle ore pomeridiane dove il bambino era privo di supporto, rappresentando come nulla fosse cambiato rispetto agli accordi già presi in sede di GLHO, avendo il comune fornito solo cinque ore con l'educatore. All'esito del colloquio, visibilmente alterata per non aver ottenuto le informazioni richieste sull'assistenza fornita all'altro bambino disabile presente in classe, la ~~XXXXXX~~ usciva sbattendo la porta e preavvisava che si sarebbe rivolta ad un legale.

Occorre ancora una volta ribadire che tale situazione, obiettivamente incresciosa, relativa alla riduzione dell'orario a causa della mancanza di supporto educativo a copertura del monte ore scolastico, non era dipesa, fino all'adozione del PEI, da manchevolezze da parte della scuola ma dal ritardo con cui i genitori di ~~XXXXXX~~ si erano attivati per ottenere la certificazione necessaria alla redazione del PEI.

La scuola, d'altro canto, ha errato nella redazione del PEI, come già detto, perché non ha previsto le necessarie ore di sostegno ed educative per ~~XXXXXX~~, con documento da inoltrarsi al Comune che doveva fornire il personale educativo di supporto.

L'8 aprile la Direzione scolastica ha poi emendato il PEI, come richiesto da LEDHA, con l'indicazione delle parti mancanti ed in particolare con l'indicazione specifica delle ore di supporto anche educativo necessarie per ~~XXXXXX~~ senza la previa riconvocazione del GLHO. Si deve ritenere che la procedura di emendamento fosse irregolare, pur potendosi ipotizzare che ciò fosse avvenuto in tutta fretta in buona fede per consentire di poter inserire i dati mancanti anche ai fini della comunicazione al Comune, ancorché la convocazione del GLHO avrebbe potuto consentire di concludere nel senso che le ore di sostegno necessarie per Mattia dovevano essere in numero superiore a quanto erogato fino a quel momento (11 ore di sostegno e 5 ore di supporto con l'educatore), tanto che nel successivo GLHO del 16.09.2019 e in quello seguente del 30.09.2019 venivano richieste per ~~XXXXXX~~ un totale di 22 ore di sostegno didattico e 18 ore di assistenza educativa.



Quanto al fatto che sarebbero state fornite in concreto a ~~XXXX~~ meno ore di sostegno di quanto risultante dal PEI, il dato trova effettivamente riscontro dai registri allegati dai ricorrenti.

La scuola, al riguardo, ha peraltro precisato che quei dati andavano rapportati e confrontati con gli altri in suo possesso.

In particolare ha prodotto dei documenti di incomprensibile lettura (all. 29 e 31) e delle dichiarazioni dei docenti ~~XXXX~~, ~~Spazzano~~, ~~Savio~~ e ~~XXXX~~ che hanno confermato la sistematica presenza in classe di quest'ultimo (docente di sostegno) per le 11 ore stabilite nel PEI e anche oltre. Il ~~XXXX~~ ha spiegato la mancanza di firme in 1 B come errori materiali giacché il suo orario era stato cambiato molte volte nel corso dell'anno, anche a causa dell'incrociarsi di quattro docenti di sostegno, due educatori, numerosi esperti esterni tra la classe 1 B e la V A, circostanza che aveva spesso causato delle situazioni di compresenza. Confermava che il bambino era stato accompagnato a scuola sistematicamente in ritardo al mattino e che frequenti erano anche i rientri e le uscite nel corso della giornata, ciò che aveva reso l'orario del docente, oltre che quello dell'allievo, soggetto a continue fluttuazioni, costringendolo a riorganizzare la presenza nelle classi in maniera estemporanea. In questa situazione caotica, non dovuta alla volontà del docente, risultava difficile mantenere l'orario regolarmente comunicato; peraltro si rilevava come costanti ritardi non avessero trovato mai giustificazione da parte della famiglia, se non in generiche accuse nei confronti della scuola ("il bambino non si vuole alzare perché non gli piace la scuola"), mentre il bimbo diceva ai docenti che restava alzato fino a tarda ora per guardare la tv, motivo per cui al mattino risultava stanco e poco propenso ad alzarsi (spesse volte si addormentava sul banco). Confermava di aver seguito il bambino per le 11 settimanali dovute e anche oltre all'orario concordato, con attività specifiche per gli alunni con bisogno educativo speciale, come il laboratorio Lego destinato alle classi quinte a cui ~~XXXX~~ unico alunno delle prime, aveva partecipato. Confermava, come tutti gli altri docenti, che inizialmente la signora ~~XXXX~~ aveva sostenuto che non avrebbe fatto frequentare la mensa a ~~XXXX~~ mentre in seguito aveva cambiato idea al riguardo. Tutti i docenti hanno riferito di un clima molto pesante instaurato dalla famiglia ~~XXXX~~ con richieste assillanti, continue minacce, atteggiamento aggressivo che si rifletteva negativamente sia sul team dei docenti, che si sentiva sotto pressione e ingiustamente accusato di non fare il dovuto mentre si prodigava con ogni mezzo per il benessere e la formazione dell'alunno, che sui compagni della classe, alcuni dei quali venivano periodicamente accusati dalla signora ~~XXXX~~ di porre in essere comportamenti escludenti o violenti nei confronti del figlio.

In definitiva, alla luce delle spiegazioni concordi fornite dai docenti non si ritiene fornita la prova che a ~~XXXX~~ non fossero state garantite le 11 ore di sostegno previste dal PEI.

Concludendo, l'unico profilo effettivamente censurabile in capo all'amministrazione scolastica è quello della mancata indicazione nel PEI dell'11.2.2019 delle ore di sostegno educativo necessario alla piena inclusione scolastica di ~~XXXX~~ e la mancata convocazione del GLHO per l'emendamento del PEI intervenuto il 5.4.2019, ciò che ha comportato anche la conseguente riduzione dell'orario scolastico, quanto meno per il periodo dall'11.2.2019 all'8.4.2019, in cui mancavano i supporti educativi necessari per far frequentare la scuola al bambino a tempo pieno come tutti gli altri suoi compagni

Quanto al ridotto orario scolastico, effettivamente intervenuto tra il 12 dicembre 2018 e l'8 aprile 2019 si rileva che, alla luce di quanto sopra ampiamente riportato con riferimento alla documentazione allegata agli atti, tale riduzione fosse stata quanto meno in parte concordata fino all'incontro del 12 marzo, con il benessere degli specialisti che avevano in cura il bambino, e la stessa fosse comunque correlata all'assenza del personale di supporto educativo in massima parte dovuta al ritardo con cui i genitori si erano attivati nei confronti della scuola con la presentazione della certificazione necessaria a convocare il GLHO e la redazione del PEI, senza contare il comportamento altalenante, come emergente anche dalle dichiarazioni dei docenti, posto in essere dai genitori di ~~XXXX~~ con riferimento alla frequentazione della mensa da parte del minore. D'altra parte, la certificazione clinica inerente l'alunno, faceva chiaramente emergere l'assoluta necessità della presenza costante di una figura educativa adulta per l'incapacità dello stesso di rapportarsi adeguatamente con i pari.

L'errata valutazione del PEI in data 11.2.2019 e la successiva omessa convocazione del GLHO (aprile/maggio 2019) appaiono peraltro di per sé condotte discriminatorie in quanto hanno posto l'alunno con disabilità in una condizione di svantaggio e disuguaglianza rispetto agli altri alunni normodotati a causa della mancata valutazione dei suoi bisogni che non gli hanno consentito la concreta fruizione degli strumenti di supporto a lui necessari.

Quanto alla conseguente domanda risarcitoria la Suprema Corte ha spiegato che "nelle controversie in materia di discriminazione proponibili con il procedimento ex art. 28 del D.Lgs n. 150 del 2011 è ammissibile, ai sensi del co. 5 del predetto articolo, il risarcimento del danno non patrimoniale che si caratterizza per una funzione dissuasiva e che esula dai c.d. danni punitivi (vedi Cass., sez. un., 21.7.2021 n. 20819).

Il risarcimento del danno da discriminazione deve invero avere non solo una funzione



reintegratoria della sfera patrimoniale del soggetto leso ma anche una componente deterrente. Pertanto, ai fini della sua liquidazione, bisogna tener conto anche della capacità "sanzionatoria" dell'ammontare risarcitorio, specie in considerazione delle qualità personali del danneggiante (C. App. Napoli, sez. lav., 26.11.2021).

È stato in particolare chiarito come *"nel vigente ordinamento alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione poiché, accanto alla preponderante primaria funzione compensativo riparatoria dell'istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza), è emersa anche una natura polifunzionale che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva (Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601). Nel panorama normativo, molteplici sono le disposizioni che dimostrano la funzione lato sensu sanzionatoria della responsabilità civile. Tra queste, può essere menzionato proprio il D. Lgs 150 del 2011, articolo 28, sulle controversie in materia di discriminazione, che dà facoltà al giudice di condannare il convenuto al risarcimento del danno...."* (Cass., sez. I, ord., 15.12.2020, n. 28646),

Si condivide quanto sostenuto dal Tribunale di Napoli (sez. lav., sent. 26.11.2021) sulle modalità e sui criteri determinativi dell'entità del danno da discriminazione laddove ha ritenuto potersi ancorare al disposto di cui all'art. 11 L. n. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative

Si legge nella pronuncia citata: *"Nel regolare i parametri in base ai quali determinare il quantum dell'obbligazione sanzionatoria, il citato articolo 11 della L. n. 689 del 1981, stabilisce che: "nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'attività svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".... La sanzione discendente dalla corretta ed integrale liquidazione del danno da discriminazione è chiaramente una sanzione pecuniaria, stante il suo carattere di risarcimento del danno per equivalente, quantificato in base ai criteri equitativi ai sensi dell'art. 1226 c.c., attesa l'impossibilità di prevedere un risarcimento in forma specifica, capace di ristorare a pieno il soggetto discriminato dei plurimi pregiudizi sofferti sia sul piano patrimoniale che su quello non patrimoniale. Da ciò deriva la conseguente applicabilità al caso di specie dei principi dettati dall'art. 11 della L. n. 689 del 2011".*

I criteri dell'intensità del pregiudizio, della gravità della condotta e il comportamento



tenuto dall'agente sono criteri parimenti valorizzati nella sentenza della Suprema Corte, sez. I, n. 28646/2020, sempre ai fini del risarcimento del danno conseguente a condotta discriminatoria.

Nel caso di specie i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova circa la presenza di una componente patrimoniale del danno da risarcire che avrebbe dovuto essere provata. Quanto al risarcimento del danno da discriminazione sotto il profilo non patrimoniale, ritenendo di dover dunque operare una valutazione equitativa, per tutte le mensilità scolastiche (da febbraio al 10 giugno, termine dell'a.s.) in cui ~~XXXXXX~~ avrebbe potuto avere un adeguato supporto didattico ed educativo, sol che fosse stato correttamente elaborato il PEI dell'11.2.2019 e fosse stato riconvocato il GLHO come tempestivamente richiesto dai genitori e dall'associazione antidiscriminazione cui questi si erano rivolti, si ritiene corretto operare una quantificazione equitativa pari a € 300,00 mensili, da determinarsi nella minor misura di € 170,00 e di € 100 per i mesi di febbraio (computando i giorni successivi all'adozione del PEI) e giugno (in considerazione del termine dell'anno scolastico dopo i primi dieci giorni), per un totale di € 1.170.

L'importo in questione dovrà essere poi maggiorato degli interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dal verificarsi dell'evento dannoso, ossia dal febbraio 2019.

Dovrà essere altresì ordinato all'amministrazione convenuta di non reiterare in futuro condotte analoghe.

Quanto alle spese di lite, compensate in primo grado e oggetto di apposito motivo di impugnazione, la Suprema Corte ha chiarito che "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione" (vedi sul punto C. Cass., sez. lav, 1.6.2016, n.11423).

La Suprema Corte ha invero chiarito come "nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nell'ipotesi in cui le due domande siano autonome..."(vedi Cass., sez. VI, 17.11.2020, n. 26043)

I ricorrenti hanno chiesto che fosse accertata la condotta antidiscriminatoria posta in essere nei confronti del figlio minore da parte della scuola sotto quattro profili, due dei quali sono stati accolti.

Il Ministero dell'Istruzione in entrambi i gradi ha chiesto il rigetto del ricorso avversario.

Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso e questa Corte ha in parte accolto i motivi d'appello riformando in parte la sentenza impugnata.

Il Ministero può dunque ritenersi parzialmente soccombente nel presente giudizio e dovrà essere condannato alla rifusione di 1/2 delle spese sostenute dalla controparte da ritenersi specularmente vittoriosa per quella parte. Per la restante parte le spese devono essere compensate.

Poiché il totale delle spese deve essere quantificato in € 5.532 in base al D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di non particolare complessità, le stesse dovranno essere poste in misura della metà a carico della parte convenuta, essendo la stessa parzialmente soccombente nel senso sopra specificato.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'ordinanza impugnata;  
accerta la discriminazione posta in essere Ministero dell'Istruzione, ed in particolare dall'Istituto Comprensivo ~~di~~ di ~~di~~, con riferimento all'allievo ~~di~~ per l'anno scolastico 2018/2019, limitatamente al non aver indicato, nel PEI dell'11.2.2019, il fabbisogno educativo necessario al minore, e nel non aver riconvocato successivamente il GLHO per i necessari emendamenti richiesti;  
ordina, per l'effetto, alle parti convenute di non reiterare in futuro analoghe condotte;  
condanna il Ministero al risarcimento del danno subito dai ricorrenti quantificato in € 1.170,00, maggiorato di interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva;  
condanna le parti convenute soccombenti alla rifusione delle spese processuali quantificate in € 2.766,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali in misura del 15% secondo quanto specificato in parte motiva.

Milano, 25.2.2022

Il consigliere estensore

Dott.ssa Barbara Cao

Il Presidente

Dott.ssa Valentina Paletto